

CITTÀ DI BAGHERIA

Area Metropolitana di Palermo
Direzione IX
Governo e Pianificazione del Territorio - S.U.A.P.
www.comune.bagheria.pa.it

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



REGOLAMENTO

Approvato così come emendato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 29/01/2021

INDICE

DEFINIZIONI	Pag. 1
PARTE I^ - Determinazione delle aree per posteggi di tipo "A" - Chioschi	
1. Generalità	Pag. 4
2. Concessione	Pag. 4
3. Caratteristiche formali e dimensionali	Pag. 5
4. Criteri di collocazione	Pag. 5
5. Indicazioni per l'allestimento nei centri storici	Pag. 6
6. Chioschi nelle ville e nei giardini pubblici	Pag. 8
7. Elaborati grafici	Pag. 8
PARTE II^ Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere. Posteggi di tipo "B" A) RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DE SU POSTEGGI IN CONCESSIONE	EL COMMERCIO
A1. Mercato settimanale del mercoledì	Pag. 10
A2. Fiera di San Giuseppe	Pag. 10
A3. Fiera Maria Santissima Addolorata di Apra	Pag. 10
A4. Fiera Madonna del Carmelo	Pag. 10
A5. Fiera San Pietro	Pag. 11
A6. Fiera S. Antonio	Pag. 11
A7. Fiere di Natale	Pag. 11
A8. Posteggi per la vendita di caldarroste, frutta secca, dolciumi e libri	Pag. 11
A.9 Produttori agricoli o Mercato del contadino	Pag. 12
A.10 Mercatino dell'antiquariato	Pag. 12
B) IL PIANO COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE	
B.1 OGGETTO E NORMATIVA GENERALE	Pag. 13
Art. 1 Oggetto	Pag. 13
Art. 2 Normativa igienico-sanitaria	Pag. 13
Art. 3 Modalità di pagamento delle Tasse e Tributi comunali	Pag. 13
B.2 MERCATO Art 4. Tipologia dell'area que localizzazione a configurazione	Dog. 14
Art. 4 Tipologia dell'area, sua localizzazione e configurazione	Pag. 14
Art. 5 Giornate e orari di svolgimento	Pag. 14
Art. 6 Modalità di tenuta e consultazione degliatti relativi al mercato	Pag. 14

Art. 7 Tenuta del posteggio e modalità di vendita. Divieti	Pag. 15
Art. 8 Accesso agli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature	
di vendita	Pag. 16
Art. 9 Presenze dei titolari di posteggio	Pag. 17
Art. 10 Circolazione veicolare e pedonale	Pag. 17
Art. 11 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	Pag. 17
Art. 12 Autorizzazione con posteggio. Migliorie	Pag. 19
Art. 13 Soppressione di mercati o di posteggi	Pag. 20
Art. 14 Trasferimento di mercati	Pag. 21
Art. 15 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione.	Pag. 21
Art. 16 Revoca e sospensione dell'autorizzazione/concessione d'esercizio.	Pag. 23
Art. 17 Sospensione o revoca per omesso pagamento Canone TOSAP	Pag. 24
Art. 18 Mercati straordinari e festivi.	Pag. 24
n a cuenc	
B.3 FIERE Art. 19 Autorizzazione e concessione di posteggio	Pag. 26
Art. 20 Domanda di partecipazione alle fiere quale operatore precario	Pag. 27
Art. 21 Graduatorie	Pag. 27
Art. 22 Norme in materia di funzionamento delle fiere	Pag. 28
Art. 23 Circolazione veicolare e pedonale	Pag. 29
Art. 24 Trasferimento delle Fiere	Pag. 29
Tit. 24 Trasferimento delle i lete	1 ug. 2)
B.4 MERCATO DEL CONTADINO	
Art. 25 Ambito di applicazione	Pag. 30
Art. 26 Finalità	Pag. 30
Art. 27 Soggetti ammessi alla vendita del mercato del contadino	Pag. 31
Art. 28 Domanda di partecipazione	Pag. 31
Art. 29 Prodotti agricoli in vendita	Pag. 32
Art. 30 Ubicazione e svolgimento del mercato del contadino	Pag. 32
Art. 31 Obblighi e cura degli imprenditori agricoli autorizzati	Pag. 32
Art. 32 Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli	Pag. 32
Art. 33 Occupazione di posteggio	Pag. 32
Art. 34 Prezzi	Pag. 33
Art. 35 Orari e vendita di accesso al mercato	Pag. 33
Art. 36 Requisiti igienico sanitari delle attrezzature e del personale addetto	Pag. 33
Art. 37 Circolazione dei veicoli all'interno del mercato	Pag. 33
Art. 38 Attività di vigilanza	Pag. 33
Art. 39 Esclusione all'accesso al mercato	Pag. 34
Art. 40 Danni a terzi	Pag. 34
	Pag. 34

B.5 COMMERCIO ITINERANTE	
Art. 42 Modalità di esercizio	Pag. 35
B.6 AUTORIZZAZIONITEMPORANEE	
Art. 43 Autorizzazioni temporanee	Pag. 36
-	· ·
Art. 44 Valorizzazione dei Mercati settimanali	Pag. 36
PARTE III^ - REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE	
TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI CON DEHORS	
Art. 45 Oggetto	Pag. 38
Art. 46 Definizione	Pag. 38
Art. 47 Ubicazione e Dimensioni	Pag. 38
Art. 48 Incolumità e Viabilità	Pag. 40
Art. 49 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio della Concessione	
di spazio pubblico	Pag. 40
Art. 50 Concessione permanente e stagionale	Pag. 41
Art. 51 Rinnovo della Concessione	Pag. 42
Art. 52 Caratteristiche delle strutture "Dehors" autorizzabili	Pag. 42
PARTE IV^- DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 53 Sanzioni	Pag. 45
Art. 54 Norme transitorie	Pag. 46
Art. 55 Rinvio a disposizioni di legge	Pag. 46
Art. 56 Abrogazione di precedenti norme	Pag. 46
Art. 57 Entrata in vigore	Pag. 46

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO

Il Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche, redatto ai sensi della L.R. 18 del 01.03.1995, ha durata triennale ed efficacia comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

- **Parte I** Determinazione delle aree per posteggi di tipo "A" Chioschi;
- Parte II Determinazione delle aree dei mercati posteggi isolati e fiere posteggi di tipo "B":
- **Parte III -** Regolamento dei Dehors e Gazebi su aree pubbliche di pertinenza ad attività commerciali con somministrazione.
- Parte IV Disposizioni finali

DEFINIZIONI:

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. <u>per commercio su aree pubbliche</u>: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (L.R.18 del 01.03.1995);
- b. **per aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, i giardini comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico (D. Lgs. 114/98);
- c. <u>per mercato</u>: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (L.R.18 del 01.03.1995);
- d. *per mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune;
- e. <u>per mercato straordinario</u>: un mercato autorizzato in via straordinaria in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli operatori commerciali che svolgono la loro attività su aree pubbliche (tipo B tipo C) nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- f. per posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- g. per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- h. *per mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- i. per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore (precario) si è presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

- j. *per fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (L.R.18 del 01.03.1995);
- k. *per autorizzazione per l'esercizi o del commercio su aree pubbliche*: l'atto, rilasciato dal Comune che autorizza gli operatori che operano con posteggio o itineranti sulle aree pubbliche;
- 1. <u>per autorizzazione temporanea</u>: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione con durata non superiore a 30 giorni;
- m. *per posteggio*: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (L.R.18 del 01.03.1995);
- n. *per miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;
- o. *per ampliamento*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- p. *per posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- q. <u>per settore merceologico</u>: ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D Lgs. 114/1998, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- **r.** *per tipologia merceologica*: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del Piano comunale;
- s. <u>per spunta</u>: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati ad operatori commerciali in possesso dei requisiti;
- **t. per operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- **u.** *per produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi della L.R. n. 17 del 12/10/2018.

PARTE I^

DETERMINAZIONE DELLE AREE PER POSTEGGI DI TIPO "A" CHIOSCHI

1.Generalità

- **a.** L'installazione di chioschi o vani delimitati da coperture e pareti perimetrali, purché formati da strutture precarie e facilmente scomponibili, potrà essere consentita nelle aree pubbliche o ad uso pubblico adibite a parchi e giardini, attrezzature sportive, parcheggi e aree di sosta, piazze e spazi chiusi al traffico veicolare, che abbiano comunque dimensioni e caratteristiche tali da evitare ogni pregiudizio per la viabilità e per la salvaguardia del contesto circostante, naturale o urbanizzato. L'installazione di tali manufatti potrà essere consentita all'interno delle aree del centro storico in aree che non costituiscono intralcio alla viabilità pedonale e carrabile e soprattutto al contesto edilizio che presenta una valenza architettonica ed ambientale.
- **b.** Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite caso per caso in ragione delle specifiche circostanze, sempre con progetto che deve essere preventivamente approvato dal Comune e delle autorità di competenza. L'approvazione preventiva del progetto da parte dell'Ufficio Tecnico e della Soprintendenza BB.CC.AA., per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno prodursi prima della concessione del suolo pubblico.
- **c.** I chioschi dovranno avere limitate dimensioni, materiali e colori tutti compatibili con l'ambiente in cui sono inseriti, e opportuni distacchi non minori di 2 m da siepi, aiuole, alberature ed edifici circostanti. La superficie max netta di vendita dovrà essere <= mq 10 mentre la superficie lorda <= mq 15. Dovranno essere evitati elementi in stile preferendo altresì elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali della tradizione che di nuova tecnologia.
- **d.** Nel centro storico, laddove consentito, i chioschi dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore o gli addetti. In tali aree non è inoltre concedibile la realizzazione di verande fisse a chiusura di spazi per tavoli e sedie.
- **e.** L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.
- **f.** E' vietato collocare chioschi lungo i percorsi porticati.
- **g.** Le presenti disposizioni valgono per i chioschi specificamente previsti per l'esercizio delle seguenti attività al dettaglio:
 - vendita di prodotti alimentari con annessa somministrazione di alimenti e bevande (chiosco bar);
 - vendita di prodotti alimentari senza somministrazione ;
 - vendita di prodotti non alimentari.

2.Concessione

a. Il titolare di licenza di commercio, inserito nella graduatoria pubblica redatta a seguito di avviso pubblico dalla pubblica amministrazione, che intenda collocare un chiosco su suolo pubblico, laddove assentito dall'Amministrazione Comunale, dovrà presentare istanza entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria ed ottenere parere favorevole da parte dell'Ufficio Tecnico del SUAP, parere favorevole da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. e parere igienico sanitario, preventivamente alla concessione al suolo pubblico.

La collocazione del chiosco potrà effettuarsi con idoneo titolo edilizio, previa acquisizione della autorizzazione di competenza dei Lavori Pubblici per opere di manomissioni del suolo, oltre che il versamento di congrua garanzia per la pubblica amministrazione alla sua dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

L'interessato dovrà presentare al SUAP istanza in bollo, per la concessione al suolo pubblico, corredato da:

• Progetto in scala 1:50, con le caratteristiche della struttura e con evidenziati tutti i

riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, compresa l'indicazione di eventuale disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco verrebbe ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrabili. Si dovranno allegare planimetrie dell'area (estratto di P.R.G.), estratto catastale aggiornato, planimetria dell'area in scala 1:200 con esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.

- relazione tecnico-ambientale;
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito:
- Relazione paesaggistica.

A seguito di istruttoria favorevole l'Ufficio tecnico del SUAP trasmetterà il progetto agli Enti per l'acquisizione dei pareri di competenza: parere paesaggistico ai sensi del D. Lgsl. 42/2004, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, parere igienico sanitario dell'Asp di Bagheria, U.O. di Prevenzione e parere dei lavori pubblici a realizzare gli allacci idrico e fognari alle reti cittadine.

Ottenuti i pareri favorevoli l'Ufficio, aree pubbliche del SUAP, potrà rilasciare la concessione decennale al suolo pubblico, previa verifica della regolarità tributaria da parte del soggetto richiedente e attestazione di versamento del tributo concessorio di suolo pubblico per la prima annualità.

Ottenuta la concessione al suolo pubblico, il titolare potrà presentare all'ufficio tecnico del SUAP idoneo titolo edilizio per la sua collocazione, il chiosco dovrà essere censito al N.C.E.U. e dichiarato agibile. Successivamente potrà essere potrà essere presentata agli Uffici Commercio del SUAP la SCIA amministrativa.

b. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per opere di manutenzione.

3. Caratteristiche Formali e Dimensionali

- **a.** Il presente regolamento individua diverse tipologie di chiosco, riportati nell'Allegato A; tra esse può essere fatta una scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nel contesto ambientale proposto, fermo restando che la semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali del tipo prescelto non costituisce comunque elemento sufficiente per le autorizzazioni.
- **b.** Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.).
- **c.** Il progetto del manufatto dovrà descrivere i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, al fine di evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio delle autorizzazioni.

4.Criteri di Collocazione

- **a.** L'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre all'aspetto funzionale, dovrà costituire elemento di qualificazione del contesto urbano e delle peculiarità architettoniche prossimi alla installazione proposta.
- **b.** All'interno delle aree di centro storico, laddove consentito la collocazione di chioschi, non sarà concessa:
 - dove la sua presenza precluda in tutto od in parte visuali prospettiche attestate su monumenti o edifici o composizioni spaziali di pregio;

- dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione.
- c. Con riferimento all'intero territorio comunale l'installazione di chioschi dovrà:
 - rispettare l'edificato presente nell'intorno, escludendo in ogni caso la posizione addossata o ancorata alle facciate;
 - avvenire nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non dovrà costituire ostacolo al movimento pedonale e veicolare;
 - privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.
- **d.** I chioschi, da realizzare secondo le tipologie previste, dovranno avere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato nei punti precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.
- e. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione per gli interventi ex-novo.
- **f.** I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale (per collocazione chioschi addossati ad edifici, chioschi in contrasto con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione, ecc., per soluzione formale) dovranno essere eliminati e adeguati.
- **g.** Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di adeguamento potrà essere fatto anche per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti. In questo caso e comunque in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere stabilito con l'Amministrazione Comunale sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.

5.Indicazioni per l'allestimento nei centri storici

- **a.** Per l'ambito urbano del centro storico, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni congrue e idonee allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.
- **b.** Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.
- **c.** Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto concernente soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.
- **d.** Qualità' Del Manufatto Sulle superfici esterne del manufatto non devono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo. A tale scopo, la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano a rilievo sulle superfici esterne del chiosco. I particolari esecutivi del progetto devono tener conto dei criteri per rispondere alla esigenza di cui sopra. In assenza di tali elementi descrittivi, nel progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbiatura, zincatura, verniciatura, ecc.).
- e. Indicazioni Generali Il chiosco è da realizzare con semplicità di linee e forme geometriche e 'pulizia' di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali incoerenti.
- **f.** Pareti Laterali (sistemi di chiusura)
 - Non e' consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle.
 - Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili.

g. Superficie Di Vendita

- La superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
- Non costituisce superficie di vendita quella coperta occupata dalla struttura verticale (tamponature) e dall'eventuale servizio igienico.
- La superficie massima di vendita dei chioschi è fissata in mq 10 (dieci).
- Se le particolari condizioni dei luoghi non consentono l'inserimento di un chiosco con la superficie di vendita di cui al precedente punto, il limite massimo deve essere necessariamente ridotto a quel valore superficiale che consente il pieno rispetto delle prescrizioni del codice della strada e della viabilità pedonale e veicolare.
- In ogni caso la superficie lorda, comprensiva della superficie di vendita, della struttura verticale (tamponature) e dell'eventuale servizio igienico non può superare la misura di metri quadrati 15 (quindici).

h. Superfici Espositive

- Debbono essere previste solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.
- Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.
- È consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati.
- Nel caso di chiosco, con annessa rivendita di giornali e riviste, è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.
- È assolutamente vietato l'uso dell'area intorno al chiosco per l'esposizione di materiale pubblicitario.

I. Pubblicità

- È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.).
- Il disegno delle parti del chiosco atte a contenere tali elementi pubblicitari deve essere riportato nel progetto per la pratica di concessione.
- È consentito l'inserimento di un elemento-segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno.

m. Appoggio A Terra

- Non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e simili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.
- In presenza di pavimentazioni l'appoggio dovrà essere realizzato in modo puntiforme; tra il manufatto ed il terreno dovrà lasciarsi un opportuno spazio mediante elementi di appoggio (spessori) in acciaio, tale da consentire il deflusso delle acque e l'isolamento delle strutture del chiosco.
- In assenza di pavimentazioni l'appoggio del manufatto potrà essere costituito anche da un basamento alto 20 cm dal piano strada, con l'obbligo, a fine concessione dell'area, della sua rimozione e del ripristino del preesistente stato dei luoghi a cura e spese del titolare della concessione. Il basamento non deve in nessun caso essere di intralcio alla circolazione pedonale e carrabile.
- La distanza da alberi e da siepi di norma non può essere inferiore a metri 2,00.
- La zoccolatura dovrà essere continua e a vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

n. Illuminazione

• Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario di inserimento.

• Non e' consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

o. Materiali E Coloriture

- Non e' consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale o dorato.
- In nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni similari.

6.Chioschi nelle ville e nei giardini pubblici

I chioschi visualizzati in ville e giardini pubblici e in generale nelle aree destinate a verde pubblico sono rappresentati di colore blu. e,gli stessi sono regolamentati dal "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2018, a cui si rimanda per le attività autorizzative.

7. Elaborati Grafici

Il presente regolamento è parte integrante di un progetto di pianificazione sulla ubicazione di chioschi in area pubblica con gli elaborati grafici denominati:

•	Tav. 1 - Planimetria generale del territorio interessato	scala 1:5.000
•	Tav. 2 - Planimetria del territorio interessato	scala 1:2.000
•	Tav. 3 - Planimetria del territorio interessato	scala 1:2.000
•	Tav. 4 - Planimetria del territorio interessato	scala 1:2.000
•	Tav. 5 - Planimetria del territorio interessato	scala 1:2.000
•	Tav. 6 - Planimetria del territorio interessato	scala 1:2.000

PARTE II^

DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE POSTEGGI DI TIPO "B"

A) RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

A1. Mercato settimanale del mercoledì- Planimetria Allegato "A"

L'attuale area del mercato del mercoledì è quella ubicata in via G. Bagnera, angolo con la S.S. 113, con ingresso dalla via Vittime della violenza sulle Donne, configurata nelle planimetrie allegato "A". Deliberazione di C.C. n. 06/1999 e Ordinanza Sindacale n. 94 del 12/12/2006 dove sono indicati:

- superficie complessiva dei posteggi per mq. 6860;
- totale posteggi su area scoperta n. 196 (35 mq. cadauno)

di cui:

Settore alimentare n. 14
Settore non alimentare n. 180
Promoters n. 2

ubicazione dei singoli posteggi con le dimensioni e la superficie complessiva;

- 1) settore merceologico dei singoli posteggi;
- 2) tipologia merceologica dei posteggi;
- 3) numerazione progressiva con la quale sono stati identificati i singoli posteggi con indicato la possibilità di esercitare con autobanco.

A2. Fiera di San Giuseppe Planimetria Allegato "B"

Si svolge nelle giornate dedicate alla Festività di San Giuseppe, Patrono delle Città, prima settimana di agosto di ogni anno. L'area della Fiera è individuata:

- a) in Corso Umberto, conservando tale area soltanto ad eventi mirati, di volta in volta, alla tipicità dei prodotti locali;
- b) nella via D. D'Amico, subito dopo Piazza Garibaldi a partire dalla sede stradale, raffigurata nella planimetria allegato "B" al presente regolamento, nella quale sono indicati:
 - 1) i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, e le dimensioni di m1. 3 x 3.
 - 2) totale di n. 80 posteggi escluso Corso Umberto I, dalla via D. D'Amico:
 - n.10 Settore alimentare
 - n.70 Settore non alimentare

A3. Fiera Maria Santissima Addolorata di Aspra- Planimetria Allegato "C"

Si svolge nelle giornate dedicate alla Festività di Maria Santissima Addolorata, Patrona delle frazione di Aspra, nel mese di settembre di ogni anno.

L'area della Fiera è individuata in via F.sco Tempra – Piano Stenditore e ex area del pescato, raffigurata nella planimetria allegato "C" al presente regolamento, nella quale sono indicate:

- 1) i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, le dimensioni e la superficie e il settore merceologico.
- 2) totale di n. 30 posteggi di cui:
- n. 6 Settore alimentare
- n. 24 Settore non alimentare

A4. Fiera Madonna del Carmelo - Planimetria Allegato "D"

Si svolge nelle giornate dedicate alla Festività della Madonna del Carmelo. L'area della Fiera è individuata in via Angiò, raffigurata nella planimetria allegato "D" al presente regolamento, nella quale sono indicate:

- 1) i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, le dimensioni e la superficie e il settore merceologico.
- 2) totale di n. 10 posteggi di cui:
- n.3 Settore alimentare

• n. 7 Settore non alimentare

A5. Fiera San Pietro - Planimetria Allegato "E"

Si svolge nelle giornate dedicate alla Festività di San Pietro, ultima settimana di giugno di ogni anno.

L'area della Fiera è individuata in via B. Mattarella, raffigurata nella planimetria allegato "E" al presente regolamento, nella quale sono indicate:

- 1) i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, le dimensioni e la superficie e il settore merceologico.
- 2) totale di n. 10 posteggi di cui:
- n. 3 Settore alimentare
- n. 7 Settore non alimentare

A6. Fiera San'Antonio - Planimetria Allegato "F"

Si svolge nelle giornate dedicate alla Festività di Sant'Antonio, seconda settimana di agosto di ogni anno.

L'area della Fiera è individuata in via Sant'Antonio, raffigurata nella planimetria allegato "F" al presente regolamento, nella quale sono indicate:

- 1) i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, le dimensioni e la superficie e il settore merceologico.
- 2) totale di n. 10 posteggi di cui:
- n. 3 Settore alimentare
- n. 7 Settore non alimentare

A7. Fiere di Natale – Planimetria Allegato "G"

Si svolge dal primo dicembre al dieci gennaio, dedicata alle Festività Natalizie.

L'area della Fiera è individuata su via Paolo Borsellino, raffigurata nella planimetria allegato "G" al presente regolamento, nella quale sono indicate:

- i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, le dimensioni e la superficie.
 - totale di n. 3 posteggi Settore non alimentare

A8. Posteggi per la vendita di caldarroste frutta secca, dolciumi e libri Planimetrie Allegate "H"

I posteggi temporanei riservati alla vendita di caldarroste, frutta secca e dolciumi sono individuati in Corso Umberto I e in Via D. D'Amico a Bagheria raffigurate nella planimetria allegato "H1" ed in via F.sco Tempra ad Aspra raffigurate nella planimetria allegato "H2":

- n. 1 posteggio in Corso Umberto
- n. 1 posteggio in via D. D'Amico
- n. 1 posteggio in via F.sco Tempra ad Aspra

Si prevede che possano essere autorizzate attività temporanee di vendita delle suddette merceologie con obbligo di chiusura nei giorni lavorativi con le modalità "Autorizzazioni temporanee" del presente regolamento nelle vie: Città di Palermo, I.L. di Trabia, B. Mattarella e Corso Butera.

Inoltre è previsto un posteggio temporaneo riservato alla vendita di libri in via D. D'Amico

A9. Produttori agricoli o Mercato del Contadino - Planimetrie Allegate "I1, I2, I3"

E' istituito per tutto l'anno solare, nella città di Bagheria con frequenza settimanale e si svolgerà tutti i venerdì mattina, nell'area in via Paolo Borsellino e la domenica mattina nell'area piazzetta Butifar.

E' istituito per il periodo estivo, nella frazione di Aspra con frequenza settimanale e si svolgerà tutti i giovedì e il sabato mattina nell'area di via F.sco Tempra (Piano Stenditore), ricadente su proprietà comunale.

A10. Il Mercatino dell'antiquariato - Planimetria Allegato "L"

E' istituito per tutto l'anno solare, nella città di Bagheria con frequenza mensile e si svolgerà la prima domenica del mese nell'area di piazza Indipendenza.

B) IL PIANO COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

La redazione del Piano del Commercio su aree pubbliche diviene necessaria a seguito delle norme intervenute a regolamentare le attività di commercio su area pubblica a partire dalla normativa nazionale di attuazione delle normative europee (D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – c.d. Bolkestein) e le conseguenti norme regionali in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, oltre che per regolamentare la materia in modo univoco ed evitare scelte che si devono mettere in atto di volta in volta in corrispondenza di fiere ed eventi.

In particolare si è provveduto alla revisione della parte regolamentare/normativa del Piano per adeguarlo alle suddette norme in materia di commercio su aree pubbliche e alle norme in materia di Suap (DPR 160/2010 Regolamento Sportello Unico Attività Produttive) e digitalizzazione dei provvedimenti (Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs 82/2005) che obbligano il ricevimento esclusivamente in forma telematica delle istanze e segnalazioni relative alle attività economiche.

Inoltre è necessario in materia di sicurezza, antincendio e relativa gestione delle emergenze prescrivere la redazione di un Piano di sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi da rispettare nelle aree di mercato, fiere e manifestazioni nelle quali si esercitano attività di commercio su aree pubblica, ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela del patrimonio pubblico e privato.

Il Piano della Sicurezza dovrà evidenziare il rispetto delle norme sulla viabilità veicolare e pedonale, per dare garanzia di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e delle vie di fuga per l'allontanamento in emergenza dei cittadini visitatori.

B1. OGGETTO E NORMATIVA GENERALE

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 e dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

Art. 2

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico- sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 3 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

Le concessioni annuali e stagionali rilasciate in occasione dei mercati settimanali, delle fiere e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del Canone di occupazione spazi e aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti solidi nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

B2. MERCATO

Art. 4

TIPOLOGIA DELL'AREA, SUA LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE

- 1. L'area del mercato del mercoledì è quella configurata nelle planimetrie allegate al presente Piano con l'indicazione dei posteggi, della superficie assegnata per ogni posteggio, del settore merceologico e delle specializzazioni merceologiche previste.
- 2. La planimetria è pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria e consultabile presso il SUAP del Comune.
- 3. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione e/o concessione.
- 4. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi di mercato.

Art. 5 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di mercoledì.
- 2. Gli orari di svolgimento del mercato e gli orari di vendita delle merci sono riportati nella seguente tabella:

a.	Accesso ai posteggi	ore 06.30
b.	Inizio operazioni di vendita	ore 07.30
c.	Termine ultimo accesso ai posteggi	ore 07.30
d.	Termine ultimo allontanamento dai posteggi degli automezzi	ore 07.45
e.	Termine per assegnazione posteggi ai precari	ore 08.00
e.	Solo in caso di maltempo. Termine ultimo allontanamento dai posteggi degli automezzi non autorizzato	ore 08.30
f.	Termine ultimo delle vendite	ore 13.30
g.	Termine ultimo per allontanamento degli automezzi in dotazione agli operatori di commercio su aree pubbliche e sgombero delle merci, attrezzature e rifiuti dai posteggi	ore 14.00

- 3. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di osservare gli orari di svolgimento del mercato e di farli osservare.
- 4. Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con un giorno festivo il mercato potrà essere anticipato o posticipato, con apposito provvedimento dirigenziale da pubblicare all'Albo Pretorio comunale, che di volta in volta stabilirà il giorno preferito.
- 5. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga ai criteri di cui al comma 2.

Art. 6

MODALITÀ DI TENUTA E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL MERCATO

1. Presso il SUAP del Comune è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della graduatoria del mercato, con l'indicazione dei posteggi, del titolare della concessione, della superficie assegnata per ogni singolo

posteggio.

- 2. Per il mercato vengono stilate ed aggiornate due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a. la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari" aggiornata nell'ordine con i seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di partecipazione al mercato;
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - b. la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, per l'assenza del titolare del posteggio.
- 3. Entrambe le graduatorie di cui al comma precedente sono tenute dal SUAP del Comune, e possono essere visionate dagli interessati durante gli orari di svolgimento del mercato previo appuntamento.

Art. 7 TENUTA DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA. DIVIETI

- 1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, nella concessione di suolo pubblico e nei regolamenti comunali. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
- 2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
- 4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito ed ordinato lo spazio da loro occupato; al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere e smaltire i rifiuti con le modalità stabilite dal Comune.
- 5. E' vietato danneggiare la sede stradale, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano ed il patrimonio arboreo.
- 6. In caso di particolari attività di commercio che potrebbero creare nocumento alla pavimentazione, l'Amministrazione comunale con provvedimento Sindacale potrà stabilire delle modalità di salvaguardia della pavimentazione con l'utilizzo di idonei dispositivi quali: teli di nylon, moquette, linoleum o altro. Tale disposizione deve essere rispettata da tutti gli operatori autorizzati a trattenere il mezzo nel posteggio assegnato.
- 7. Deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di polizia e di soccorso. In ogni caso non deve essere intralciato il transito dei veicoli autorizzati. Per garantire e consentire un più agevole transito degli automezzi di polizia e soccorso all'avvicinarsi degli stessi gli operatori del mercato dovranno: sospendere l'attività di vendita ed invitare i clienti a sgomberare la strada, chiudere immediatamente gli ombrelloni, abbassare i portelloni o le tende dei mezzi attrezzati, avvicinare al lato opposto al transito dei mezzi i banchi, i carrelli, le merci o quant'altro possa intralciare uno scorrevole transito veicolare.
- 8. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

- 9. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito. Dovrà sempre essere presente almeno una persona, addetta dalla ditta, che in caso di necessità provveda ad attuare tutte le operazioni per garantire la sicurezza.
- 10. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- 11. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
- 12. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari da parte di coloro che vendono tali prodotti sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché ai residenti od agli altri commercianti.
- 13. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita merci usate, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati, deve collocarle separatamente dalle altre, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando la merce usata posta in vendita con cartelli ben visibili al pubblico, di misura non inferiore al formato A3 e con carattere di stampa corpo 100 minimo. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subìto un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

Art. 8 ACCESSO AGLI OPERATORI

E SISTEMAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1. I banchi, gli autoservizi e le altre attrezzature di vendita devono essere collocati, come da allegata planimetria all'interno del posteggio assegnato.
- 2. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente concessa, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, né ostruire ingressi e vie di fuga.
- 3. I banchi o le strutture di vendita appoggiate al suolo devono essere coperti da tendaggi che li rivestono e che li coprono fino ad almeno a 15 cm dal suolo. Gli stessi devono essere mantenuti puliti e decorosi.
- 4. Le eventuali tende ed analoghe coperture aeree dei banchi non dovranno essere di ostacolo al passaggio pedonale o dei mezzi di soccorso. Le stesse dovranno essere sollevate di almeno 2 metri dal suolo e collocate in modo da non costituire molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
- 5. Gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all'interno dell'automezzo e/o del banco di vendita in modo da non essere visibili dall'esterno.
- 6. La sporgenza massima delle tende oltre la superficie assegnata non deve essere superiore a 50 centimetri.
- 7. In caso di necessità il commerciante dovrà immediatamente rimuovere le tende per consentire il transito di automezzi.
- 8. Le merci appese ai carrelli devono essere esposte all'interno della superficie assegnata.
- 9. Nessun oggetto potrà essere appeso ai sostegni delle tende quando gli effetti stessi sporgano oltre i banchi od ostacolino la visibilità dei banchi vicini o degli esercizi commerciali in sede fissa.
- 10. L'altezza minima dal suolo delle superfici occupate dalle merci o dei banchi non può essere inferiore a 50 centimetri.
- 11. L'esposizione a terra delle merci poste in vendita è vietata ad eccezione delle seguenti merci: calzature, tappeti, mobili con qualunque materiale realizzati, articoli per il giardinaggio, fiori recisi contenuti in appositi vasi, piante, animali vivi, prodotti per

l'agricoltura e la zootecnia.

12. Le tende, le coperture aree dei banchi e le strutture di vendita in generale dovranno essere di pregevole fattura, mantenute in ottimo stato di manutenzione, efficienza e decoro con le merci ordinate e convenientemente esposte. Non sono ammessi al mercato operatori le cui attrezzature siano carenti degli indispensabili requisiti di decoro.

Art. 9

PRESENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

- 1. La Ditta assegnataria di posteggio è tenuta ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario stabilito nell'art. 5 del presente regolamento, altrimenti sarà considerata assente ed il posteggio verrà assegnato ai precari richiedenti. Eventuali ritardi, per cause di forza maggiore, delle ditte assegnatarie devono essere segnalati al personale del Comando di Polizia Locale entro le ore 8.00 della giornata di mercato; in ogni caso la Ditta dovrà essere presente nel posteggio entro le ore 8.30 orario oltre il quale la ditta non avrà più diritto ad occupare il posteggio per la giornata.
- 2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato da comunicare immediatamente all'incaricato della vigilanza del mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito). In caso contrario l'operatore viene considerato assente a tutti gli effetti.
- 3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggi inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi partecipano non sono considerati assenti.
- 4. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo e venga effettuato in deroga, la presenza dell'operatore è obbligatoria e l'eventuale assenza verrà conteggiata.
- 5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono consultabili presso l'Ufficio Annona negli orari di svolgimento del mercato previo appuntamento.
- 6. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio quale assegnatario o "precario" è consentita a dipendenti o collaboratori con altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente in materia, su delega del titolare, da comunicare al Comune.

Art. 10

CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

- 1. Gli orari relativi alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area del mercato sono stabiliti dal presente regolamento.
- 2. Nell'area di mercato è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I concessionari di posteggio sono tenuti a portar fuori dall'area di mercato i veicoli che non sono autorizzati a sostare all'interno dei posteggi.

Art. 11

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora stabilita nel precedente articolo 5, come previsto dall'art. 9 comma 1, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

- 2. I posteggi liberi verranno assegnati alle ore 08.00, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
- 3. Gli operatori precari dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo c), in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività. La mancata esibizione dell'autorizzazione in originale non consentirà l'assegnazione del posteggio vacante per quel giorno.
- 4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine esistente nella "Graduatoria precari", distinta per i diversi settori merceologici, che viene formata secondo le seguenti priorità:
 - a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione utilizzata, al settore merceologico di appartenenza. Ai sensi del la L.R. n. 18 del 01.03.1995, per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obbiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
 - b. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A., per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c. secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 5. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
- 6. La scelta del posteggio da parte del precario avviene, fermo restando il settore merceologico di appartenenza, seguendo l'ordine della graduatoria partendo dall'operatore con il più alto numero di presenze.
- 7. I posteggi temporaneamente liberi o non assegnati potranno essere occupati dai precari esclusivamente con lo stesso settore merceologico di appartenenza dello stesso o con la stessa specializzazione merceologica qualora trattasi di posteggi vincolati alla specializzazione merceologica.
- 8. Al fine di consentire agli uffici competenti di effettuare eventuali verifiche, gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare almeno 15 giorni prima delle operazioni di spunta apposita domanda telematica al Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, contenente i seguenti dati:
 - a. estremi dell'autorizzazione di tipo (c con cui si intende effettuare il precariato (l'autorizzazione stessa va allegata in fotocopia);
 - b. data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A.
- 9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
- 10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento del posteggio, salvi sempre i diritti acquisiti per svolgere l'attività.
- 11. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
- 12. La mancata presenza alle operazioni di spunta per un periodo consecutivo di due anni, produce l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 12

AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO MIGLIORE.

- 1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, comprensiva della concessione del posteggio, ha validità di 10 (dieci) anni ed è rilasciata dal Responsabile SUAP, sulla base di una graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati o posteggi isolati.
- 2. Il Comune darà comunicazione del bando di selezione per l'assegnazione dei posteggi liberi mediante avviso pubblicato ed informando le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
- 3. Al fine di ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione del corrispondente posteggio, ogni interessato deve inoltrare apposita domanda telematica al Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando pubblicato nel sito internet del Comune.
- 4. Per i criteri di formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi, per le modalità di revisione della stessa e per le modalità e tempistiche di assegnazione secondo graduatoria dei posteggi liberi, si rimanda alla legislazione regionale.
- 5. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. vigente, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di un posteggio per settore merceologico nella stessa area mercatale.
- 6. Prima di pubblicare l'avviso relativo ai posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.
- 7. A tale scopo il responsabile del servizio comunica a tutti gli operatori del mercato l'avvio della procedura di miglioria con l'elenco e le caratteristiche specifiche dei posteggi resisi liberi ed indicando i termini di presentazione della domanda.
- 8. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere inoltrata in via telematica al Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
- 9. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, le stesse saranno esaminate seguendo nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento, come da graduatoria assegnatari prevista dal presente regolamento;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c. rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 10. Ove si verifichi la necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi, si procede alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze. Tale ipotesi non costituisce modifica del piano e viene disposta con provvedimento della Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio competente provvederà ad aggiornare la planimetria del mercato.
- 11. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che si attua con apposito

provvedimento del Consiglio comunale o in occasione della revisione del Piano commerciale.

Art. 13 SOPPRESSIONE DI MERCATI O DI POSTEGGI

- 1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione dei mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. caduta sistematica della domanda;
 - b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per 12 mesi;
 - d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel sito internet comunale del bando di selezione per l'assegnazione dei posteggi.
- 2. Il comune ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi ai posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla rassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.
- 3. Il Comune può altresì sopprimere singoli posteggi per motivi di pubblico interesse o necessità tali che non consentano più all'operatore mercatale di esercitare nell'area assegnata (cantieri, ristrutturazioni, cambiamento di destinazione d'uso delle aree, etc.) con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
- 4. In caso di soppressione del posteggio per i motivi di cui al punto 3, all'interessato sarà assegnato un altro posteggio all'interno del mercato, individuato secondo i seguenti criteri di priorità e compatibilmente con la disponibilità di spazi:
 - a. utilizzo di posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b. istituzione di un nuovi posteggi nell'ambito delle aree di mercato che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli soppressi, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
- 5. In caso di rifiuto al trasferimento nel posteggio assegnato si procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio e della concessione del posteggio.
- 6. L'assegnazione di posteggi individuati con una delle predette modalità, avverrà secondo il seguente criterio:
- preferenza espressa dagli operatori chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli "assegnatari". In caso di parità la precedenza verrà assegnata sulla base di anzianità di iscrizione al R.E.A.
- 7. Qualora la soppressione di posteggio riguardi un'attività data in gestione, il proprietario dell'azienda ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
- 8. Le variazioni del dimensionamento complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, all'interno delle aree di mercato, sempreché disposte per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura dei

competenti uffici comunali, delle relative planimetrie.

Art. 14

TRASFERIMENTO DI MERCATI

- 1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
- 2. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:
 - a. anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Per la determinazione dell'anzianità di partecipazione del mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- 3. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate dallo svolgimento del mercato esso è sempre deliberato dal Consiglio Comunale quale modifica del piano delle aree pubbliche.
- 4. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche nell'ambito delle medesime aree di mercato non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato ed è disposto dalla Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Il responsabile del servizio competente provvede ad aggiornare la planimetria del mercato.
- 5. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze (manifestazioni temporanee che comportino l'installazione di strutture in un determinato luogo) o per comprovata necessità o cause di forza maggiore. In tali casi lo spostamento che sarà limitato al periodo di necessità, avverrà con provvedimento dirigenziale previa informazione alle Associazioni di categoria qualora lo spostamento interessi più di una giornata del mercato ed almeno 5 operatori o tutta l'area mercatale.
- 6. Qualora il trasferimento di posteggio riguardi un'attività data in gestione, il proprietario dell'azienda ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.

Art. 15

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

- 1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.
- 2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per

- causa di morte, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- 3. Qualora l'attività di commercio su area pubblica sia esercitata su posteggio, il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
- 4. Il subentrante dovrà porre in vendita solamente i prodotti relativi alla tipologia merceologica prevista per il posteggio concesso ed alla specifica tipologia merceologica ove prevista.
- 5. Il trasferimento, in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
- 6. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
- 7. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari dello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
- 8. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda telematica di subingresso al Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, con nota a firma del Responsabile del procedimento inoltrata dal Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, oppure con notifica. Trascorsi i termini per la presentazione delle osservazioni e/o controdeduzioni si procede alla revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio notificando il provvedimento finale ad entrambi i soggetti.
- 9. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, con nota a firma del Responsabile del procedimento inoltrata dal Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, oppure con notifica. Trascorsi i termini per la presentazione delle osservazioni e/o controdeduzioni si procede alla revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio notificando il provvedimento finale ad entrambi i soggetti.
- 10. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato domanda di subingresso. La decadenza opera di diritto ed il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato con nota a firma del Responsabile del procedimento inoltrata dal Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso

l'Amministrazione, oppure con notifica. Trascorsi i termini per la presentazione delle osservazioni e/o controdeduzioni si procede alla revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio notificando il provvedimento finale all'interessato.

Art. 16

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE D'ESERCIZIO

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata:
 - a. il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b. decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze debbono essere giustificate inviando comunicazione accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Il termine di 30 giorni deve intendersi perentorio. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale si forma la decadenza è di n. 17 assenze. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione ed autorizzazione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio giustificata, deve riguardare tutti i legali rappresentanti essere contemporaneamente, salvo che la società non abbia designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
 - c. nel caso in cui il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d. nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
- 2. Il Responsabile Suap competente dopo aver accertato la fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per la presentazione delle controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Dirigente provvede all'emanazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione/concessione.
- 3. L'assenza da mercati straordinari, mercati anticipati e mercati posticipati non viene conteggiata
- 4. L'autorizzazione al commercio su area pubblica è sospesa in caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva o viene in caso di accertamento della morosità sui tributi concessori dell'area. La concessione di posteggio è revocata qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo indicato nel provvedimento di sospensione.

Art. 17 SOSPENSIONE O REVOCA PER OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il mancato pagamento del canone di concessione di suolo pubblico nei posteggi degli operatori commerciali o produttori agricoli nei mercati e fiere, comporta la revoca della concessione e conseguentemente dell'autorizzazione con le modalità indicate nel presente articolo.
- 2. Per accertato omesso pagamento del Canone si procede a diffida a regolarizzare il pagamento nel termine di 30 giorni dalla ricevuta della stessa, che verrà inviata a mezzo pec, lettera raccomandata a.r., oppure notificata, al proprietario della concessione e all'affittuario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione pro-tempore).
- 3. Decorsi i termini di cui al comma precedente senza la regolarizzazione del pagamento, si procede ad emettere un provvedimento di sospensione, per 15 giorni consecutivi, della concessione di suolo e viene sospesa anche la relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività nel mercato e nel posteggio assegnato. Della sospensione dell'attività viene data pure comunicazione al proprietario dell'azienda in caso di esercizio in gestione pro-tempore.
- 4. Decorsi i termini di cui al comma precedente, senza che sia stato effettuato il pagamento del canone si procede ad emettere un provvedimento di revoca della concessione. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio. Nel caso di revoca di autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività in gestione d'azienda il relativo proprietario, al quale pure deve essere comunicato il provvedimento di revoca, decade dal diritto di reintestazione.
- 5. Per mancato omesso pagamento del canone della fiera entro la data di effettuazione della Fiera stessa si procede a diffida, a regolarizzare nel termine di 30 giorni dalla ricevuta della diffida stessa che verrà inviata con pec o lettera raccomandata a.r. Decorsi i termini senza che si stato effettuato il pagamento si procederà alla revoca dell'autorizzazione e concessione del posteggio.
- 6. Nel caso in cui a non effettuare i pagamenti dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati settimanali, l'assegnazione temporanea del posteggio gli viene vietata, fino al pagamento completo dei canoni arretrati. All'atto delle operazioni di spunta gli operatori precari dovranno esibire la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della concessione relativa al mercato precedente.
- 7. All'atto dell'entrata in vigore della presente regolamento la presente disciplina sostituisce qualsiasi altra norma contraria in vigore.
- 8. Alla riscossione dei canoni di occupazioni di suolo pubblico provvede l'Area Economico Finanziaria sulla base delle procedure vigenti.

Art. 18 MERCATI STRAORDINARI E FESTIVI

- 1. Ai mercati straordinari e festivi partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di assenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
- 2. L'operatore di Polizia Locale incaricato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori assegnatari che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo mediante sottoscrizione di apposito stampato. La mancata sottoscrizione equivale a rinuncia alla partecipazione.
- 3. Nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale dei posti, è possibile

- delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
- 4. Qualora vengano soppressi i posteggi di una zona del mercato gli operatori hanno facoltà di scegliere secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
- 5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

B.3 FIERE

Art. 19

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1. La partecipazione alle fiere istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione/concessione rilasciata dal Comune.
- 2. L'autorizzazione/concessione rilasciata per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento e nel posteggio assegnato.
- 3. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, comprensiva della concessione del posteggio, ha validità per la durata della fiera stessa, ed è rilasciata dal Responsabile SUAP, sulla base di una graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nelle fiere.
- 4. Il Comune darà comunicazione del bando di selezione per l'assegnazione dei posteggi liberi mediante avviso pubblicato ed informando le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
- 5. Al fine di ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione del corrispondente posteggio, ogni interessato deve inoltrare apposita domanda telematica al Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando pubblicato nel sito internet del Comune.
- 6. Per i criteri di formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi, per le modalità di revisione della stessa e per le modalità e tempistiche di assegnazione secondo graduatoria dei posteggi liberi, si rimanda alla legislazione regionale.
- 7. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. vigente, ogni ditta operante in una fiera non può essere concessionaria di più di un posteggio per settore merceologico.
- 8. Almeno venti giorni prima dell'inizio di ogni fiera il responsabile del procedimento comunica ad ogni titolare di posteggio la data di svolgimento, le modalità di partecipazione, l'importo del canone di occupazione del suolo pubblico e di eventuali ulteriori servizi erogati ed ogni altra informazione inerente la fiera.
- 9. Le ditte assegnatarie di posteggio nelle fiere con autorizzazione/concessione sono tenute al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico anche in caso di mancata occupazione del posteggio.
- 10. Prima di pubblicare i posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nelle fiere, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.
- 11. Ove si verifichi la necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area delle fiere, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi, si procede alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze. Tale ipotesi non costituisce modifica del piano e viene disposta con provvedimento della Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio competente provvederà ad aggiornare la planimetria delle fiere.
- 12. In caso di subingresso il subentrante dovrà presentare la relativa domanda prima della partecipazione alla fiera nel rispetto delle norme. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione del dante causa.

Art. 20

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE FIERE QUALE OPERATORE PRECARIO

- 1. Il commerciante su aree pubbliche, già munito di autorizzazione all'esercizio, che intenda partecipare all'assegnazione come operatore precario dei posteggi liberi e temporaneamente non utilizzati nelle fiere che si svolgono nel territorio comunale, deve inviare apposita domanda telematica al Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera, precisando i dati identificativi della Ditta e gli estremi dell'autorizzazione.
- 2. Per le domande giudicate irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
- 3. In caso di subingresso l'operatore che ha acquistato l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di volturazione presentata al Suap del Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art.21

GRADUATORIE

- 1. Per ogni fiera viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio seguendo nell'ordine, i successivi criteri di priorità:
 - a. anzianità di partecipazione alla fiera dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- 2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso il SUAP del Comune, nei giorni ed ore di apertura al pubblico previo appuntamento.
- 3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori precari, stilata in occasione di ogni fiera sulla base delle richieste pervenute, è pubblicata nell'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.
- 4. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi agli operatori precari valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a. maggior numero di presenze effettuate nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio con la medesima autorizzazione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- 5. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine

cronologico di ricezione della domanda da parte del Suap del Comune.

Art. 22 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

- 1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto per ciascuna Fiera ad essere presente presso il posteggio assegnato entro gli orari stabiliti dal presente regolamento altrimenti è considerato assente ed il posteggio viene assegnato agli operatori precari con le modalità già previste e regolamentate.
- 2. E' obbligatoria la presenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione fieristica. In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
- 3. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza e di esporla in modo ben visibile al pubblico nell'ambito dello spazio assegnato.
- 4. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare o gravidanza, produce l'esclusione dalla graduatoria, la decadenza della concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione. Tali assenze debbono essere giustificate inviando comunicazione accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Suap del Comune di Bagheria tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Il termine di 30 giorni deve intendersi perentorio.
- 5. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione ed autorizzazione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, per essere giustificata, deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, salvo che la società non abbia designato il socio che normalmente partecipa alla fiera; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
- 6. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
- 7. Per quanto riguarda la tenuta del posteggio e le modalità di vendita, i divieti, l'accesso agli operatori e la sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita si applicano le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
- 8. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse migliorie.
- 9. I posteggi liberi e quelli in concessione che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono temporaneamente assegnati dal personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, agli operatori precari che siano presenti presso la fiera entro il termine stabilito.
- 10. Durante la fiera il comune provvede alla registrazione delle presenze effettuate con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito all'operatore presentarsi alla spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.
- 11. Per quanto non disposto nel capo FIERE del presente Regolamento si applica la disciplina prevista per i mercati in quanto compatibile.

Art. 23

CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

- 1. Gli orari relativi alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area della Fiera sono stabiliti da apposita ordinanza sindacale.
- 2. Nell'area della Fiera è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I concessionari di posteggio sono tenuti a portar fuori dall'area della fiera i veicoli che non sono autorizzati a sostare all'interno dei posteggi.
- 3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di polizia e di soccorso e di quelli relativi ai servizi pubblici o autorizzati per tutta la durata della manifestazione comprese le ore notturne.

Art. 24

TRASFERIMENTO DELLE FIERE

- 1. In caso di trasferimento di tutta la Fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello trasferito.
- 2. Il trasferimento della Fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento definitivo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto, per motivi di pubblico interesse o necessità tecniche nell'ambito delle medesime aree della fiera, non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva della fiera. Esso è disposto dalla Giunta Comunale sentite le rappresentanze locali delle Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale. Il responsabile del servizio competente provvederà ad aggiornare le planimetria della Fiera.
- 3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- b. nell'ambito dell'area della fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi.
 - 4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita graduatoria, formulata sulla base:
 - a. dell'anzianità di presenza nella fiera;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
 - 5. Qualora l'attività sia data in gestione, la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore in base alla graduatoria della Fiera.
 - 6. In caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera o di parte di essa per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni di categoria di cui al precedente comma 2, provvede al trasferimento temporaneo di tutto o parte della Fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria. Qualora lo spostamento temporaneo avvenga per sopravvenute situazione di fatto, per straordinarie esigenze, per comprovata necessita o per cause di forza maggiore ed interessi non più di 5 operatori lo stesso avverrà con ordinanza sindacale.

B.4 MERCATO DEL CONTADINO

Art. 25 AMBITO DI APPLICAZIONE

E' istituito per tutto l'anno solare, nella città di Bagheria il Mercato del Contadino con frequenza settimanale e si svolgerà tutti i venerdì mattina nell'area in via Paolo Borsellino e la domenica mattina nell'area della piazzetta Butifar. Il Mercato del Contadino è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e si svolgerà in questo Comune nelle aree, meglio individuate sulle planimetrie allegate alla presente proposta quali <u>Allegato "I1"</u> e <u>"I2"</u> ove sono state individuate 10 aree per via paolo Borsellino e n. 2 aree per la piazzetta Butifar, per la collocazione di altrettanti stand aventi le misure di mt 3,00X3,00. Tutti gli stand si staccheranno tra di loro di mt 0,5.

E' istituito per il periodo estivo, nella frazione di Aspra il Mercato del Contadino con frequenza settimanale e si svolgerà tutti i venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Il Mercato del Contadino è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e si svolgerà nell'area piano stenditore, ricadente su proprietà comunale, meglio individuata sulla planimetria allegata alla presente proposta quale <u>Allegato "I3",</u> ove sono state individuate otto aree per la collocazione di altrettanti stand aventi le misure di mt 3,00X3,00. Tutti gli stand si staccheranno tra di loro di mt 0,5

Art. 26 FINALITÀ

L'istituzione del Mercato Contadino ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza. In particolare il Mercato del Contadino nasce per:

- **a.** Favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità.
- **b.** Accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale.
- **c.** Promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi e con garanzie sull'origine dei cibi.
- **d.** Promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato.
- e. Promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori, in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La finalità del presente regolamento è fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di Bagheria riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli fornendo agli operatori stessi la garanzia di potere operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 27 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA NEL MERCATO CONTADINO

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., così come modificato dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. n. 228/01, "chi esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse", iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività i prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. L'attività di vendita all'interno del mercato contadino è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 28 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le aziende interessate alla partecipazione debbono presentare la domanda in carta libera al Comune di Bagheria, Sportello Unico Attività Produttive, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale SUAP, specificando quanto segue:

- **a.** hanno precedenza nell'assegnazione delle aree, sino ad esaurimento delle stesse e con carattere di priorità:
 - titolari di aziende agricole residenti nel Comune di Bagheria con le stesse ricadenti nel territorio del Comune di Bagheria;
 - titolari di aziende agricole residenti nel Comune di Bagheria con le stesse ricadenti nei territori limitrofi:
 - titolari di aziende agricole non residenti nel Comune di Bagheria con aziende ricadenti nel Comune di Bagheria;
 - titolari di aziende agricole non residenti nel Comune di Bagheria con aziende ubicate nei Comuni limitrofi.

b. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

- **c** .aver presentato, al Comune di Bagheria, il certificato di produzione, per l'anno in corso, con prodotti aziendali oggetto di vendita e la loro quantità;
- **d.** aver ottemperato all'obbligo della denuncia per registrazione produttore primario ed attività connesse (Regolamento CE n. 852/04 e D.G.R. n.275/06);
- e. l'eventuale possesso della certificazione biologica.

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo ai posteggi come da planimetria allegata. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà, con apposito bando, nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- > Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta.
- Azienda ubicata nel territorio di Bagheria o nell'interland.

L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare, almeno una settimana prima, all'Ufficio Commercio del Comune interessato l'eventuale assenza.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato.

Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, ai sensi della L.R. 12 ottobre 2018, n. 17.

A parità di requisiti si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 29 PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

- 1. Nel mercato del contadino è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
- **2.** Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto dalla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- **3.** All'interno del mercato del contadino di vendita diretta è ammessa la vendita dei prodotti dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
- **4.** E' vietata la vendita di animali vivi e macellati.

Art. 30

UBICAZIONE E SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO

Il Mercato del Contadino avrà frequenza settimanale e si svolgerà tutti i venerdì mattina a Bagheria, per l'intero anno solare e venerdì pomeriggio, per il solo periodo estivo ad Aspra nell'area appositamente individuata dall'Amministrazione in Bagheria, descritta al superiore art. 25.

Art. 31

OBBLIGHI A CURA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI AUTORIZZATI

Sono fissati i seguenti obblighi a cura degli imprenditori agricoli:

- a. Porre in vendita esclusivamente i prodotti provenienti dalla propria azienda agricola;
- **b.** Presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive denuncia di inizio attività per la vendita del settore alimentare (Art. 6 REGOLAMENTO CE n. 852/04 E D.G.R. n. 275 DEL 16.05.2006);
- **c.** Installare le attrezzature in modo tale da non alterare il suolo pubblico, in particolare è vietato infiggere pali o punte, smuovere la pavimentazione;
- **d.** Le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed assegnato;
- e. Al termine del mercato ogni imprenditore agricolo è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato.

Art. 32

ATTIVITÀ CORRELATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

All'interno del mercato contadino possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio. Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Art. 33 OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della relativa TOSAP e TARSU, in aderenza a quanto stabilito dal regolamento comunale che stabilisce i pagamenti per l'occupazione di suolo pubblico, con le riduzioni previste per la categoria.

Art. 34 PREZZI

L'imprenditore agricolo è obbligato ad esporre sui prodotti posti in vendita etichette e cartellini riportanti tutte le informazioni previste per legge relative alle caratteristiche e i relativi prezzi in modo ben visibile.

Art. 35 ORARI DI VENDITA E DI ACCESSO AL MERCATO

Per la città di Bagheria, il mercato si svolge il venerdì, inizia alle ore 7.00 antimeridiane e termina alle ore 14.00. Le operazioni di preparazione dei banchi possono svolgersi dalle ore 6.00, le operazioni di sgombero delle merci e dei banchi non possono andare oltre le ore 14.00. E' vietato transitare con gli automezzi, all'interno dell'area mercato, dalle ore 07,00 alle ore 15,00. Qualora il titolare del posteggio non si sia presentato al mercato per le ore 7,00, perderà per la giornata il diritto al posteggio;

Per la fazione di Aspra, il mercato si svolge il venerdì, inizia alle ore 15.00 pomeridiane e termina alle ore 19.00. Le operazioni di preparazione dei banchi possono svolgersi dalle ore 14,30, le operazioni di sgombero delle merci e dei banchi non possono andare oltre le ore 19.00. E' vietato transitare con gli automezzi, all'interno dell'area mercato, dalle ore 14,30 alle ore 19,30. Qualora il titolare del posteggio non si sia presentato al mercato per le ore 15,00, perderà per la giornata il diritto al posteggio.

Art. 36 REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLE ATTREZZATURE E DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

- **1.** I banchi vendita devono rispettare norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento CE n.852/04 e D.G.R. n.275/06 e di tutte le normative specifiche in vigore.
- **2.** Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono essere situate, progettate e costruite nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione.
- **3.** Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici.
- **4.** I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
- **5.** Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 37 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEL MERCATO

- **1.** Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- **2.** Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.

Art. 38 ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Attività di vigilanza e l'attività di controllo del mercato contadino è delegata al Comando di Polizia Municipale il quale accerta il rispetto del presente Regolamento. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Azienda ASP.

Art. 39 ESCLUSIONE DALL'ACCESSO AL MERCATO

- 1. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato contadino, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi:
- a. per perdita dei requisiti previsti dall'art. 28 del presente Regolamento;
- **b.** per inottemperanza agli obblighi prevista dall'art. 31 del presente Regolamento.
- Il Comune provvederà ad escludere l'imprenditore agricolo dal mercato contadino anche dopo 3 assenze senza comprovato motivo.

Art.40 DANNI A TERZI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

Art.41 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano. Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1 comma 1065 della Legge 27/12/06 n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/1172007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

B.5 COMMERCIO ITINERANTE

Art. 42 MODALITÀ DI ESERCIZIO

- 1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree individuate per posteggio di tipo "A" chioschi e "B".
- 2. E' consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo posto nell'arco della stessa giornata.
- 3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
- 4. E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
- 5. Gli Organi di vigilanza hanno la facoltà di ordinare l'allontanamento, in qualsiasi momento, dell'esercente per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.
- 6. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante su aree pubbliche.
- 7. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - per i motivi di viabilità e sicurezza stradale:
 - a. nelle aree adiacenti al mercato, posteggi isolati e fiere durante il loro esercizio, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 50 misurata dal perimetro dell'area interessata. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati;
 - b.ad una distanza di mt. 10k0 dalle aree adiacenti ad ospedali, case di riposo e cura e cimiteri misurata dal perimetro delle stesse.

B.6 AUTORIZZAZIONITEMPORANEE

Art. 43 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- 1. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o comunque altre riunioni straordinarie di persone non inserite nel calendario delle fiere, agli operatori che esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche potranno essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee su posteggi che devono essere indicati in numero, settore merceologico e ubicazione nei programmi delle manifestazioni.
- 2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente hanno efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione e sono rilasciate esclusivamente a ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
- 3. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni temporanee devono essere presentate al Comune nel periodo compreso dal novantesimo al decimo giorno precedente l'inizio dell'evento o della manifestazione stessa e verranno esaminate, secondo l'ordine cronologico e, a parità di data, in base all'anzianità di iscrizione al REA, confermando dove possibile il posteggio assegnato nella precedente edizione.
- 4. Le domande pervenute successivamente a tale periodo saranno prese in considerazione, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi temporaneamente individuati.
- 5. In caso di manifestazioni "a tema" organizzate dell'Amministrazione Comunale la partecipazione alle stesse potrà essere riservata agli operatori che vendano specifiche merceologie inerenti al tema stesso.
- 6. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee, per lo stesso periodo, ad una stessa ditta.

Art. 44 VALORIZZAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI

Ai fini della valorizzazione dei mercati settimanali in termini di qualità e di attrazione verso i possibili acquirenti, potranno venire individuate, anche in via sperimentale, delle aree all'interno dei mercati settimanali, da riservare alla vendita di prodotti tipici locali alimentari e/o biologici o di interesse turistico.

PARTE III^ REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI CON DEHORS

(Definizione delle modalità e dei criteri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, per la somministrazione di alimenti in aree all'aperto (dehors) da parte di esercizi commerciali: bar, chioschi, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub ed affini).

Art. 45 OGGETTO

- 1- II presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale e continuativo.
- 2- Il regolamento è finalizzato a migliorare la qualità della scena urbana e del paesaggio, pertanto il suo contenuto ha carattere prescrittivo.

Art. 46 DEFINIZIONI

- 1- per dehors si intendono le occupazioni con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e gazebo, in aree all'aperto di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico visibile dalla pubblica via, al fine di somministrare alimenti e bevande da parte di bar, chioschi, ristoranti, rosticcerie, pizzerie, pub ed affini; tutti gli elementi che compongono i dehors devono essere mobili, smontabili, facilmente rimovibili.
- 2- per dehors stagionale si intendono le strutture posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
- 3- per dehors continuativo si intendono le strutture poste su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), per un periodo complessivo non superiore a due anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
- 4- La realizzazione dei dehors è assoggettata alla presentazione al SUAP della CILA, previa acquisizione della concessione del suolo pubblico, di competenza dell'Ufficio aree pubbliche del SUAP, che dovrà prevedere anche la tipologia del dehor da collocare.

Art. 47 UBICAZIONE E DIMENSIONI

La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale ed a tutti i dehors posti all'esterno del rispettivo esercizio pubblico ed allocati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.

Tali strutture non potranno avere una superficie superiore all'esercizio commerciale di cui sono pertinenza, il fronte degli stessi non può essere superiore al prospetto principale dell'esercizio di cui sono pertinenza e non possono andare a sovrapporsi a prospetti di altri e non occupi la veduta/esposizione di altri esercizi e la loro profondità non potrà ostruire la visuale del paesaggio, valutata da più punti di vista, costituito anche da beni architettonici di pregio e monumenti;

La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne,in conformità delle norme di settore.

I dehors non potranno essere allocati su strade ad alta densità di traffico, e comunque il SUAP terrà conto dell'insindacabile parere espresso nel merito dalla Polizia Municipale; l'area occupata dai dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici né con reti tecniche o con elementi di servizio che possano risultare limitati (quadri di controllo, caditoie, griglie, idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per pubblicità, cestini gettacarta, segnaletica ecc.).

Nel rilasciare la Concessione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, la viabilità di soccorso nell'urgenza e nella emergenza (ambulanze, mezzi dei pompieri e delle forze dell'ordine): in particolare dovrà essere assicurata la possibilità di transito per i mezzi di servizio e soccorso più grandi (autocarri VVF ed ambulanze 118) assicurando una sezione minima (effettivamente libera da balconi, insegne e sporgenze varie) dì metri 3,25 di larghezza e di metri 4 di altezza, ai sensi dell'alt.140 delle Norme di Attuazione del Codice della Strada. Qualora l'installazione dei dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente settore tecnico.

Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede. E' consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga chiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione massima lineare non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.

La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi e' pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita e' pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. piazze

Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolarmente non e' ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso.

Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali slarghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio della Concessione al suolo pubblico, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili; possono essere collocate anche pedane in legno strettamente necessarie a livellare il suolo.

Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehor lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehor su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione e' interessata dalla collocazione.

Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehor, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicienze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.

Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

in presenza di più esercizi, soprattutto nelle piazze e nei corsi del centro storico, deve essere

prevista una soluzione unitaria; le aree esterne al suolo pubblico occupato devono essere mantenute nel massimo decoro ed è assolutamente vietato l'uso delle stesse come deposito di materiale e suppellettili; è fatto obbligo ai conduttori dell'area data in concessione di tenere perfettamente pulito lo spazio circostante per un minimo di ml 10 nei lati e sino all'orlatura di eventuali marciapiedi; l'inadempienza della pulizia dello spazio è motivo di revoca dell'autorizzazione; è fatto divieto assoluto di lasciare suppellettili di ogni genere accatastati in disordine e che incidono negativamente sul decoro dell'area interessata, dando una sgradevole immagine ai passanti;

13- Gli elementi componenti il dehors (ad esempio fioriere, tabelloni, panche ecc.), qualora usati singolarmente per decoro dell'esercizio, e non ubicati all'interno dell'area autorizzata, sono soggetti ad apposita Concessione ed occupano suolo pubblico.

Sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV sono inibiti nei dehors tranne condizioni particolari ed eccezionali autorizzate con singolo ed apposito provvedimento.

Art. 48 INCOLUMITÀ E VIABILITÀ

- 1. Al concessionario inoltre sarà raccomandato di curare i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e del vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività. Andranno salvaguardate l'incolumità degli avventori, le esigenze connesse con la viabilità veicolare consentita, e soprattutto con quella pedonale; nell'installazione dovrà essere lasciato un congruo spazio per consentire il flusso pedonale tra il muro del fabbricato ed il dehors a questo antistante.
- 2. II dehor potrà essere autorizzato anche a distanza dall'esercizio, purché entro il limite di distanza di mt. 50 da questo, purché provvisto di specifica Concessione sanitaria.

Art. 49 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI SPAZIO PUBBLICO

1- La concessione di suolo pubblico verrà rilasciata in bollo entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della relativa domanda in bollo che dovrà essere corredata della seguente documentazione:

Progetto in duplice copia in scala 1:50 redatto da tecnico abilitato alla professione,indicante le caratteristiche tecniche e le dimensioni dell'elemento da installare (gazebo) e la planimetria dell'area interessata indicante l'ubicazione della struttura;

Sola planimetria nel caso si tratti dell'allocazione soltanto di ombrelloni, sedie e tavoli.

Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

Autocertificazione dell'Concessione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio di attività a seguito di sub-ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

Nel caso di semplice rinnovo della concessione del suolo pubblico sarà sufficiente la copia del pagamento effettuato per l'occupazione del suolo pubblico e della TARSU relativa all'anno in corso, nonché la dichiarazione che il dehor è conforme a quello precedentemente autorizzato.

- 2- Allo scadere del termine della Concessione, ogni singolo elemento del dehor dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte entro un massimo di 3 (tre) giorni dalla scadenza; eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto dì contestazione da parte degli uffici comunali competenti, che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti.
- 3- L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehor non autorizzato, o non rimosso entro 3 (tre) giorni a seguito di revoca o di scadenza dell'Concessione, comporterà la rimozione dello stesso a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5

dell'Art. 20 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 285/92.

- 4- II mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art bis del D. Lgs. 267/00, così come modificato dalla L. 3/03 che prevede che: "...per la violazione delle disposizioni regolamentari comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00)..." e/o la revoca della Concessione stessa.
- 5- II mancato utilizzo dell'Concessione entro 30 (trenta)giorni dal suo rilascio, comporterà la decadenza del diritto di occupare suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico visibile dalla pubblica via e non comporterà restituzione del canone per l'occupazione versato.
- 6- La Concessione non verrà di fatto consegnata al richiedente se, al momento del ritiro, il concessionario non dimostrerà di avere corrisposto la somma dovuta per l'occupazione di suolo pubblico. Si precisa che nessuna attività potrà essere svolta senza il possesso materiale della Concessione da esibire ad ogni e qualsiasi controllo della Polizia Municipale e Agenti di Pubblica Sicurezza. Infatti la Concessione stessa diverrà efficace solo con il ritiro materiale da parte del titolare, attestato dal responsabile dell'ufficio.
- 7- La Concessione è inoltre revocabile per i punti sotto elencati ed in ogni caso non costituirà diritto alla restituzione del canone per l'occupazione versato.

motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza, che non comporteranno alcuna pretesa risarcitoria da parte del concessionario, quale che sia la durata dell'inibizione:

l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella medesima;

il riscontro di disordine e degrado della struttura autorizzata;

la difformità della struttura rispetto al progetto autorizzato, o se usata per fini diversi da quelli per cui è stata concessa;

il mancato rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 50 CONCESSIONE PERMANENTE E STAGIONALE

1.La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale e' rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed e' soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8. Sull'atto di concessione e' prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata.

2.La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor continuativo si intende rilasciata per due anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui e' annesso il dehor presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehor, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla e' variato rispetto alla Concessione. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi.

Art. 51 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La Concessione non sarà rilasciata qualora il titolare dell'esercizio non si trovi in regola con i pagamenti dell'imposta di occupazione e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti; tutte le Concessioni rilasciate in precedenza, unitamente ai rinnovi eventualmente assentiti, devono conformarsi alle disposizioni del presente regolamento sin dal momento della relativa entrata in vigore.

Art. 52

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE "DEHORS" AUTORIZZABILI SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGHERIA

Indirizzi di carattere generale

La definizione di caratteristiche comuni per i dehors su tutto il territorio del comune di Bagheria, trova giustificazione nella finalità di omogeneizzare l'ambiente e la qualità ricettiva dal punto di vista estetico, evitando espressioni multicolori e di confusione di stili.

I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante; si deve indirizzare l'arredo ed ogni altro componente dei dehors ad un gusto semplice e lineare. L'insieme degli elementi mobili dei dehors, smontabili e facilmente rimovibili, devono essere allocati in modo funzionale ed armonico sullo spazio autorizzato, rispondendo alle caratteristiche generali di seguito espresse.

strutture, materiali e colorazioni consentiti

Gazebi - la struttura deve essere di materiale naturale legno o ferro, con tinta naturale per le strutture in legno, e verniciata di colore grigio-ferro-antracite la struttura in ferro; entrambe le strutture devono essere di foggia semplice e lineare, coperto da materiale che consenta alla luce naturale di filtrare, o da teli di colore canapa naturale (ecrù); il pavimento, in legno o in materiale lavabile di colore neutro, deve estendersi all'intera superficie del gazebo, la cui altezza massima non dovrà superare cm. 300; può essere decorato con piante della vegetazione mediterranea alte fino a cm 130. Qualora il gazebo dovrà occupare un area posta su quote diverse, il piano di calpestio dovrà essere ricondotto alla medesima quota avendo come riferimento la quota più alta esistente; sarà inoltre curato il facile deflusso delle acque piovane secondo le pendenze naturali, realizzando il piano di calpestio in modo che non costituisca ostacolo.

<u>Ombrelloni</u> - con supporto di legno color naturale o impregnato con essenza noce, preferibilmente a forma quadrata o rettangolare, di colore canapa naturale (ecrù), può essere ordinato in serie di elementi uguali lungo l'area di suolo pubblico autorizzata.

Vasi e fioriere - delimitano i dehors o decorano il prospetto sulla via dell'esercizio (indicandone le dimensioni e l'ubicazione sulla planimetria e con il limite di altezza di cm. 130). Consigliati quelli di coccio, o quelli in materiale sintetico che imitano il coccio per forma e colore; possono essere messi ad intervalli regolari a delimitare l'area occupata dal dehors, alternati anche con pannelli delimitanti e comunque lasciando più varchi larghi almeno cm. 100 per il passaggio degli avventori; le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm. 130 ed appartenere alla vegetazione mediterranea. I fiori devono preferibilmente essere quelli della tradizione siciliana; le fioriere possono essere anche pensili (indicandone le dimensioni e l'ubicazione), non devono impedire il flusso pedonale né costituire impedimento o pericolo. In alternativa possono essere adottati manufatti in ferro battuto in colore naturale del metallo o verniciato color grigio-ferroantracite (allegare alla richiesta di Concessione una foto che ne mostri lo stile e la foggia).

<u>Tavoli</u> - preferibilmente di legno in colore naturale o tinto con essenza noce; alternativi l'alluminio e l'acciaio in colore naturale del metallo; è ammesso il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite; è anche ammesso l'uso di tavoli in vimini in colore naturale; le dimensioni massime devono essere di cm. 70x70.

<u>Sedie</u> - preferibilmente di legno color naturale o tinto con essenza noce; potranno anche essere impagliate o con schienale e/o seduta di finta impagliatura; in alternativa sono autorizzati gli stessi materiali e con gli stessi colori previsti per i tavoli.

<u>Tende parasole</u> - possono essere di colore canapa naturale (ecru'); non possono completare o sovrapporsi alle coperture realizzate dagli ombrelloni o dai gazebi. Qualora coesistano, ombrelloni e tende parasole devono essere realizzati nello stesso colore.

<u>Tabelloni pubblicitari, supporti menù</u> - sono consentiti i seguenti materiali per il supporto: legno naturale o tinto con essenza noce, a forma dì cavalletto o similare; costituisce alternativa il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite. Le tabelle ed i quadri sul cavalletto non possono superare le dimensioni di cm. $50 \times 70 \text{ e}$, sistemati sul supporto, non devono superare l'altezza complessiva di cm. 130; possono essere allocati all'esterno del dehor comportando occupazione di suolo pubblico.

Pannelli delimitanti i dehors - sono consentiti in legno color naturale o impregnato con essenza noce, di larghezza non superiore a cm, 150 e di altezza non superiore a cm. 100; i pannelli devono preferibilmente essere conformati a griglia o a graticcio sì da risultare esteticamente poco ingombranti; sono consentiti materiali alternativi come il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite. Possono alternarsi a vasi e fioriere lasciando più varchi per il passaggio degli avventori larghi almeno cm.100.

Apparecchi d'illuminazione - la realizzazione di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente in tema di regola e sicurezza (norme UNI-GEI); è vietato l'illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento, la luce emessa deve essere di intensità medio-bassa, rigorosamente di colore bianco, non essendo ammessa alcuna colorazione (neanche la luce verde proiettata sulle piante); i punti luce potranno essere collocati sulle fioriere o sotto gli ombrelloni evitando l'impiego di supporti. Le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere improntate ad estrema semplicità e non devono contrastare né interferire con la scena urbana, consentendo agli avventori la percezione dell'ambiente cittadino notturno.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 SANZIONI

- 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 2. Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce) anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune. Vengono considerate gravi violazioni qualora non vengano rispettate le norme igienico sanitarie.
- 3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione all'interno delle aree individuate nella presente delibera per i mercati settimanali e fiere o nelle delibere che individuano e stabiliscano le aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati, viene sanzionato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114.
- 4. Gli operatori che non provvederanno alla completa pulizia del posteggio assegnato con rimozione ed asporto di tutti i rifiuti prodotti, così come previsto dall'art. 7, comma, 4, del presente regolamento, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, con la procedura di cui alla Legge 689/81 e, in caso di recidiva, procedendo, nel caso sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, alla sospensione dell'attività di vendita e relativa concessione e/o autorizzazione per un periodo di dieci giorni in caso di prima recidiva, aumentato a venti in caso di successive recidive nello stesso anno.
- 5. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98 chiunque violi gli obblighi e i divieti stabiliti dalle disposizioni sotto elencate è punito, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00:
 - a. art. 7 commi 1, 3, 13;
 - b. art. 13 comma 5;
 - c. art. 29 (commercio itinerante modalità di esercizio) ad eccezione della sosta per oltre 2 ore nello stesso posto che configura l'esercizio di una attività di tipo A in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio e, pertanto, sanzionata ai sensi dell'art. 29, 1° comma, del D.Lgs. 114/98.
- 6. L'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate da altre norme statali e regionali, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 7. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella Legge 689/81 e successive modifiche e/o integrazioni.
- 8. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita e relativa concessione e/o autorizzazione per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:

- a. l'occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente concessa anche con piccole sporgenze, quando questo comporti l'ostruzione di ingressi e vie di fuga, l'impedimento a svolgere la regolare attività di altro operatore o più operatori del mercato, il transito di mezzi di soccorso o comunque autorizzati;
- b. il danneggiamento della sede stradale, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- c. la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
- d. il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie.
- 9. Nell'ipotesi in cui si proceda alla confisca della merce ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/1998, detta merce è distrutta; in casi particolari, il dirigente competente può provvedere a devolvere detta merce ad organizzazioni aventi finalità assistenziali e sociali.

Art. 54 NORME TRANSITORIE

- 1. Dopo una fase sperimentale di 6 mesi, potrà venire istituito un tavolo di concertazione con le Associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche e delle Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, per discutere sulle eventuali modifiche da adottare nel presente regolamento.
- 2. Le ditte titolari di posteggi con il vincolo della specializzazione merceologica potranno cedere la propria attività a ditta dello stesso Settore Merceologico.
- 3. Fatti salvi quelli già in esercizio alla data di entrata di vigore del presente regolamento, è vietata l'installazione e l'esercizio di apparecchi automatici di somministrazione di alimenti e bevande nel Centro Storico.

Art. 55 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.
- 2. L'entrata in vigore di nuove norme comunitarie, di Leggi statali o regionali che modifichino norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche comporta l'adeguamento automatico alle stesse disposizioni del presente regolamento.

Art. 56 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia o in contrasto con il regolamento stesso.

Art. 57 ENTRATA IN VIGORE

II presente regolamento entra in vigore dalla esecutività dell'atto che l'approva. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della Concessione in atto una nuova domanda ai sensi del presente regolamento.







